



COPIA

COMUNE DI CONZANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì OTTO del mese di APRILE alle ore 20,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	cognome nome	carica	Presente	Assente
1.	DEMARIA Emanuele	Sindaco	SI	
2.	CALIGARIS Roberto	Consigliere	NO	SI
3.	GAGLIARDONE Fabrizio	Consigliere	NO	SI
4.	MISSERI Massimo	Consigliere	SI	
5.	ZAI Gianluca	Consigliere	SI	
6.	DEMARTINI Sara	Consigliere	SI	
7.	SCARRONE Ambra	Consigliere	SI	
8.	ARDITI Enrica	Consigliere	SI	
9.	SCARCINA Laura	Consigliere	NO	SI
10.	REFOSCO Marino	Consigliere	SI	
11.	CROSARIOL Valter	Consigliere	SI	
		TOTALI	8	3

Con l'intervento e l'opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua qualità di sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che alle ore 20,10 è entrato in aula il Consigliere Gagliardone Fabrizio ed il numero dei presenti è salito a 9 (nove)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la deliberazione CC n. 17 del 23/07/2014 di approvazione del regolamento I.U.C. ed in particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 27/11/2012;

LETTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, prot. 5648 del 24.03.2014, in forza del quale "*il comune - anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI - potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso*

di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ..., il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2015, esecutiva, di approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2016 ove sono state fissate le scadenze per il versamento della TARI 2016;

VISTO il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2016 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale che sostanzialmente non prevede complessivamente un aumento di spesa;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che ai sensi dell'art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e all'attività svolta;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DOPO ampia discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti n.9; voti favorevoli 7, voti contrari 2, (Consiglieri Refosco Marino e Crosariol Valter) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2016 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale.
- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2016, come riportato negli allegati al presente atto si da costituirne parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DEMARIA Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI Pierangelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Publ. n. 213

Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 05/05/2016 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva il
Conzano, lì

per decorrenza dei termini.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Art.49 D.Lgs267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Lì 08/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Izzo Umberto

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art.49 D.Lgs. 267/2000

Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

lì 08/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Scagliotti Pierangelo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.151 D.Lgs. 267/2000

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

ATTESTA che sussiste la copertura finanziaria in merito all'impegno di spesa da assumere, per quanto di competenza.

lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Conzano, 05/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)

PIANO FINANZIARIO GESTIONE TARI

Premessa normativa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo **tributo comunale sui rifiuti**.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d. metodo normalizzato) attuativo dell'art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi».

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	Costi Fissi	Costi Variabili
CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu		
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze		
CRT - Costi di raccolta e trasporto rsu		33.417,00
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rsu		19.133,00
AC - Altri costi	8.000,00	
CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata		
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		62.582,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo		9.263,00
CC : Costi Comuni		
CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, contenzioso	3.000,00	
CGG - Costi generali di gestione	9.500,00	
CCD - Costi comuni diversi	9.119,00	
CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di riferimento		
ACC - Accantonamenti		
AMM - Ammortamenti		
R - Renumeraazione del capitale investito		

IP : Tasso di inflazione programmata	
X% : Percentuale recupero di produttività applicata	

TOTALE COSTI	154.014,00
di cui Fissi	29.619,00
di cui Variabili	124.395,00

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$ST_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

ST_n = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

CAT. N.	CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE	Tariffa per unità di superficie Euro x mq.
1	Abitazioni civili	1,52
2	Alberghi, affittacamere, case di riposo, convitti, residence, caserme	1,97
3	Grandi magazzini, campeggi ed analoghi complessi attrezzati	1,58
4	Teatri e cinematografi	0,97
5	Circoli, sale da gioco bar tavola-fredda, birreria, sale da ballo	2,65
6	Ristoranti, pizzeria, spaghetteria, mense aziendali	3,77
7	Uffici privati, studi professionali in genere	1,06
8	Ambulatori, istituti di cura pubblici e privati limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali	2,04
9	Autorimesse, autosaloni	0,37
10	Negozi abbigliamento, cartoleria, articoli per la casa, colori e vernici, ferramenta, farmacia o ambulatorio farmaceutico, giocattoli, merceria, oreficeria, elettrodomestici	1,82
11	Materiali edili, idrosanitari all'ingrosso o al minuto, ambulanti non alimentari	2,34
12	Negozi alimentari, macelleria, fruttivendolo, commestibili, fiori e piante, ambulanti alimentari, commercio vini ingrosso e minuto, supermercati alimentari	4,08
13	Scuole elementari e medie	2,10
14	Assicurazioni e banche	1,73
15	Distributori di carburante	1,13
16	Locali ed aree per laboratori artigianali, falegnameria e lavanderia	1,22
17	Impianti sportivi	0,76
18	Barbieri e parrucchieri	2,26
19	Categorie economiche, industriali, artigianali in genere, commercio all'ingrosso	0,61
20	Officine in genere, gommisti	2,19
21	Laboratori artigianali alimentari quali gelateria, pasticceria, gastronomia	2,79
22	Locali ed aree sedi di enti pubblici, associazioni, ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale	0,91
23	Edicole e tabaccherie	4,68